

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 29

(Modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005)

1. All'allegato E della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), alla voce <<Commercio in sede fissa>> le parole <<Apertura e trasferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione>>.

Art. 30

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.>>.

Art. 31

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

<<**3 bis.** Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.>>.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera h), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2002.

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

c) al comma 7 bis le parole <<e comunque entro il 31 luglio 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<e comunque entro il 31 luglio 2011>>.

(1)(2)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1 L.R. 14/2008.

2 Lettera b) del comma 1 abrogata implicitamente da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1 L.R. 14/2008.

Art. 35

(Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 17 bis

(Azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio)

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare:

a) alla creazione di nuove imprese;

b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;

c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione delle azioni di cui al comma 2.

Art. 17 ter

(Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)

1. Al fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.

2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17/2010, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Azioni a sostegno dell'attività degli esercenti di generi di monopolio>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ter della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi ai titolari esercenti rivendite di generi di monopolio per favorire l'accesso informatico dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni>>.